

RIEPILOGO FINALE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA SI COMPONE DI

- RICHIESTA DI CONTRIBUTO (*Parte Prima*)
- DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (*Parte Seconda*)
- DATI RELATIVI AL SERVIZIO (*Parte Terza*)
- RELAZIONE SUL PROGETTO (*Parte Quarta*)
- PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO (*Parte Quinta*)

Il sottoscritto, informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento regionale attuativo n. 2/2006, modificato dal regolamento regionale n. 1/2007, autorizza il trattamento dei dati personali da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla LL.RR. n. 3/2003, articolo 8 e n. 1/2004, articolo 62.

Data _____

Firma del Rappresentante legale

Allegati alla domanda:

(barrare la casella)

- DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE RICHIEDENTE (***obbligatorio***);
- LETTERA DI ADESIONE DI CIASCUN PARTNER, COMPILATA UTILIZZANDO L'APPOSITA MODULISTICA REGIONALE DISPONIBILE SUL SITO WEB DELLA REGIONE DEL VENETO (WWW.REGIONE.VENETO.IT) ALLA VOCE "BANDI AVVISI CONCORSI" (***obbligatoria ai fini dell'assegnazione del punteggio***).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2834 del 29 settembre 2009

D.lgs 387/2003 - R.D.1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. Individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale. Determinazione di ulteriori disposizioni e indirizzi sulla concorrenza e sulla procedura di competenza comunale.

[Energia e industria]

Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

Gli impianti idroelettrici costituiscono una particolare tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite apparecchiature idrauliche, sfruttano un salto d'acqua per produrre energia elettrica e, come tali, comprendono sempre anche una derivazione d'acqua pubblica. Per tale ragione, le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto, oltre che della recente normativa specifica per gli impianti idroelettrici di cui al D.lgs 387/2003, anche delle disposizioni del T.U. sulle acque pubbliche di cui al R.D.1775/1933.

Per tali impianti, infatti, con deliberazioni della Giunta regionale n. 1000 in data 06.04.2004, n. 2204 in data 08.08.2008 e n. 1609 in data 9.06.2009 sono state fissate direttive e procedure per dare attuazione a quanto disposto dal D.lgs 29 dicembre

2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che con l'art. 12 dispone un'autorizzazione unica, a carico della Regione, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Con i medesimi provvedimenti la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, la competenza del Comune nel rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di potenza inferiore a 100 KW.

Ora, dopo un periodo di pratica applicazione delle disposizioni di cui alle citate deliberazioni è stato possibile valutare l'efficacia della procedura approvata, facendo così emergere, all'interno della procedura medesima, la presenza di elementi di criticità che ne compromettono il regolare sviluppo e creano difficoltà operative nello svolgimento del procedimento istruttorio.

Si ritiene quindi opportuno intervenire dettando nuove disposizioni integrative in merito ai seguenti aspetti.

Parere di compatibilità ambientale

Il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, e il suo correttivo il D.lgs 16.01.2008, n. 4, con la sua parte seconda ha soppiantato le numerose norme legislative e regolamentari sia nazionali che regionali che regolavano il procedimento per l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale o, più comunemente, del parere di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Con deliberazione n. 327 del 27/02/2009 la Giunta regionale ha quindi dettato alcune disposizioni operative atte ad assicurare lo svolgimento delle procedure di VIA nelle more dell'adeguamento delle normative regionali.

La citata Dgr 327/2009 prevede, in particolare, che i progetti degli impianti idroelettrici aventi potenza superiore ai 100 KW e portata derivata superiore a 200 l/s (ridotti a 50 l/s in caso siano ricadenti in aree protette, ai sensi della L. 394/1991) siano sottoposti alla procedura di verifica, più comunemente detta "screening".

In ottemperanza al D.lgs 152/2006 è stata nel contempo avviata l'attività di adeguamento dell'ordinamento regionale alle nuove disposizioni legislative e, ad oggi, il conseguente Progetto di Legge - che riunifica i PDL n. 343 e 382 - è stato licenziato dalla Settima Commissione consiliare e trasmesso al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

Tale Progetto di Legge prevede, per quanto riguarda i progetti di impianti idroelettrici, che la procedura di verifica possa considerarsi automaticamente soddisfatta qualora gli impianti rispettino i parametri contenuti nella seguente tabella.

1. Caratteristiche degli impianti		Valore Soglia
1.a	Potenza di concessione	max 1 MW
1.b	Rapporto tra portata media annua lasciata in alveo e Deflusso Minimo Vitale	min 1,3
1.c	Percentuale di condotta ricadente su strade o sentieri	min 40%
1.d	Rapporto tra portata massima e portata media	max 3
1.e	Lunghezza dell'elettrodotto	max 3 km
2. Localizzazione degli impianti		Valore Soglia
2.a	Presenza di habitat prioritari (Rete Natura 2000)	esterno
2.b	Presenza di parchi	esterno
2.c	Presenza di riserve naturali	esterno

Tali parametri consentono di definire con maggiore attenzione gli aspetti ambientali dell'impianto proposto, con particolare riferimento alle sue dimensioni e alla sua localizzazione, così come indicato nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006.

Atteso che i parametri in argomento sono già stati positivamente esaminati in sede di Settima Commissione consiliare e che gli stessi possono costituire il previsto elemento di verifica per il non assoggettamento al VIA, si ritiene quindi di proporli anche in questa sede come elemento di esclusione dal campo di applicazione del VIA.

Conseguentemente, per gli interventi che, a prescindere dalle altre caratteristiche dell'impianto compreso il valore della portata derivata, rispettano tali parametri non risulterà necessario lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Resta evidente che per i progetti di impianti idroelettrici aventi caratteristiche eccedenti i parametri in parola, l'eventuale esclusione dalla procedura di VIA dovrà essere definita con le normali procedure del D.lgs 152/2006 e della Dgr 327/2009.

Al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, il richiedente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei parametri di cui trattasi.

Per quanto riguarda le istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto già presentate, anche nel caso in cui sia già iniziata la procedura di VIA, il richiedente può chiederne l'esclusione inviando apposita domanda in cui attesta, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei parametri in argomento.

Esame domande in concorrenza Art.9 T.U.1775/1933 - Commissione tecnica Dgr 1609/2009

Uno degli aspetti più critici emersi nel corso delle procedure di istruttoria è quello riguardante la procedura da seguire in caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni od osservazioni scritte.

Tale aspetto rientra nel procedimento di cui al R.D.1775/1933 volto alla concessione alla derivazione d'acqua che concorre alla formazione dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Allo stato attuale si applicano modalità diverse a seconda che la domanda rientri nell'ambito di applicazione della Dgr 1000/2004 ovvero della 1609/2009 e modalità ancora diverse se trattasi di domanda di concessione di derivazione ad uso diverso dalla produzione di energia elettrica.

La situazione si complica ancor di più nel caso, effettivamente verificatosi, in cui la domanda iniziale a la successiva istanza in concorrenza rientrano in fattispecie differenti.

È pertanto necessario uniformare le procedure al fine di semplificare e razionalizzare l'iter di esame delle domande concorrenti (ovvero delle opposizioni e osservazioni) ricorrendo, in tutti i casi, alla specifica Commissione tecnica di cui al punto 4 della procedura prevista dalla Dgr 1609/2009, assicurando in tal modo i migliori risultati in termini di completezza di valutazione, di criteri di scelta e di celerità procedurale.

Quindi, per tutte le istanze di concessione di derivazione di competenza regionale, anche ad uso non idroelettrico, in caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni od osservazioni scritte, l'Unità periferica del Genio civile trasmette la documentazione alla Commissione tecnica di cui alla Dgr 1609/2009, per il parere di competenza.

Al riguardo, si precisa che l'istruttoria propedeutica all'esame della Commissione viene svolta dall'Unità periferica del Genio civile, mentre l'attività di supporto ai lavori della Commissione (convocazioni, verbalizzazione delle sedute) viene svolta dalla Direzione Difesa del Suolo.

Va altresì precisato che, nel caso in cui la derivazione d'acqua sia di competenza della Provincia di Belluno e riguardi un impianto idroelettrico, all'interno della Commissione il Dirigente del Genio civile viene sostituito dal rappresentante della Provincia di Belluno. Diversamente, se la stessa derivazione non afferisce un impianto idroelettrico, l'esame delle domande in concorrenza viene svolto dalla Provincia di Belluno.

Indirizzi per la procedura relativa agli impianti idroelettrici di competenza del comune

Generalità

In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione (potenza massima producibile dall'impianto) inferiore a 100 kW la competenza nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale. Il Comune procede ai sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr 380/2001 e dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, sulla base del seguente iter istruttorio.

All'interno del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 devono trovare adempimento le procedure per la concessione di derivazione d'acqua di cui al R.D.1775/1933 nonché quelle, eventuali, concernenti la VIA, la valutazione di incidenza e il vincolo paesaggistico, ove dovute. Il procedimento di norma si conclude entro 180 giorni.

Per quanto riguarda la durata della concessione di derivazione d'acqua, vale quanto disposto con Dgr 1609/2009.

La procedura comunale deve inoltre tenere conto delle intervenute competenze della Provincia di Belluno in materia di derivazioni d'acqua.

L'eventuale procedura espropriativa viene svolta secondo quanto previsto dal Dpr 327/2001

I presenti indirizzi sono applicabili a fare data dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. Sono comunque fatti salvi gli eventuali atti e provvedimenti già assunti dal Comune fino alla data medesima, nell'ambito del procedimento di propria competenza.

Presentazione della domanda

La domanda e il relativo progetto definitivo nonché, qualora necessari, gli atti concernenti la valutazione di incidenza nei confronti della Rete Natura 2000, il vincolo paesaggistico e quelli relativi a qualsiasi altra autorizzazione o parere, devono essere presentati all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Qualora le opere previste ricadano in più Comuni, l'interessato deve presentare la medesima documentazione in ognuno di essi e i Comuni interessati si accordano per individuare l'Amministrazione che svolge l'istruttoria. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo, uno dei Comuni interessati chiede alla Regione del Veneto - Direzione regionale Difesa del Suolo di individuare il Comune competente.

Il Comune comunica al richiedente l'avvio del procedimento indicando il nominativo del responsabile del procedimento (R.U.P.) ed allo stesso tempo accerta la completezza del progetto, della relativa documentazione e richiede, ove necessario, integrazioni.

Procedura

Il Comune trasmette gli atti relativi alla domanda di concessione d'acqua all'Unità periferica del Genio civile ovvero, nei casi previsti, alla Provincia di Belluno.

In materia di atti necessari alla presentazione di una domanda di concessione d'acqua, i riferimenti normativi sono l'art. 6 del R.D. 1775/1933, l'art.9 del R.D. 1285/1920 e il Dm 16 dicembre 1923 e loro modifiche ed integrazioni.

Con la ricezione degli atti allegati alla domanda di concessione, l'Unità periferica del Genio civile ovvero la Provincia di Belluno, analogamente a quanto avviene per gli impianti idroelettrici di competenza regionale, danno avvio agli adempimenti di cui al R.D.1775/1933 relativamente alla derivazione d'acqua, fino al provvedimento finale di concessione che potrà essere rilasciato solo dopo lo svolgimento della conferenza di servizi di cui ai punti seguenti.

L'Unità periferica del Genio civile, ovvero la Provincia di Belluno, provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda di concessione d'acqua e relativo progetto, fissando il termine perentorio di trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza e di eventuali osserva-

zioni e opposizioni ai sensi dell'art.7 del R.D.1775/1933. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del primo richiedente.

Nel caso in cui non siano pervenute domande concorrenti, l'Unità periferica del Genio civile, ovvero la Provincia di Belluno, ne dà comunicazione al Comune. Quest'ultimo provvede quindi a trasmettere copia del progetto della derivazione all'Autorità di Bacino, per il parere di cui all'art.96 comma 1 del D.lgs152/2006.

In caso di domande concorrenti ovvero di opposizioni l'Unità periferica del Genio civile, ovvero la Provincia di Belluno, trasmette la documentazione alla Commissione tecnica istituita con DgrV 1609 del 9/06/2009, per il prescritto parere. La Direzione regionale Difesa del Suolo comunica il parere della Commissione tecnica al Comune competente.

Il Comune comunica ai richiedenti gli esiti della Commissione suddetta e provvede a trasmettere all'Autorità di Bacino copia del progetto della derivazione relativa alla domanda prescelta, affinché la stessa proceda alla formazione del parere di cui all'art.96 comma 1 del D.lgs 152/2006.

Il Comune inoltre provvede ad acquisire, ove necessario, il progetto completo dell'impianto correlato alla domanda di concessione di derivazione prescelta e a chiudere il procedimento a carico della domanda del primo richiedente.

Nel caso di parere negativo dell'Autorità di Bacino, il Comune determina l'interruzione del procedimento e il rigetto dell'istanza.

Nel caso di parere positivo dell'Autorità di Bacino il Comune invita il richiedente, nei casi previsti, a procedere con gli adempimenti concernenti la VIA presso la Struttura regionale competente, finalizzati ad ottenere la sola pronuncia regionale di compatibilità ambientale.

Il Comune convoca la Conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del D.lgs387/2003 e all'art.23 del Dpr 380/2001, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

A titolo indicativo, gli Enti che a vario titolo sono interessati al procedimento ed a partecipare alla Conferenza di servizi risultano:

Ente	Competenza
Regione del Veneto Genio civile Servizio Forestale provinciale; Unità Complessa VIA ARPA Veneto	- Parere ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (vincolo idrogeologico) - Autorizzazione riduzione di superficie boscata - Uso delle acque R.D.1775/1933 - Sicurezza idraulica - Lgs. n. 152/2006 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - D.Lgs. n. 152/2006 - Salute e Ambiente
Provincia	- Compatibilità con tutela ambientale e fauna ittica - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica di connessione alla rete ai sensi della Lr n. 24/1991, così come modificata dalla Lr n. 11/2001
Comune	- Verbale di istruttoria tecnica per la VINCA - Autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c della Lr n. 63/1994 - Dpr n. 380/2001 e s.m.i. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in edilizia" - Rilascio titoli abilitativi alla costruzione e esercizio - Verifica compatibilità con programmazione opere pubbliche. - Verifica della conformità agli strumenti urbanistici vigenti - Procedura espropriativa

Autorità di Bacino	- Parere vincolante ai sensi dell'art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Ente Parco	- Nulla-osta ai sensi dell'art. 18 della L. n. 394/1981
Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio; Comune	- D.lgs 42/2004

Il Comune, in previsione della conferenza di servizi, provvede a mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti interessati il progetto e la relativa documentazione.

Su conforme parere favorevole della conferenza di servizi, il Comune rilascia il provvedimento unico, di cui all'art.12 del D.lgs 387/2003. Il Comune trasmette il provvedimento all'Unità periferica del Genio civile ovvero alla Provincia di Belluno e al richiedente per gli eventuali successivi adempimenti.

Entro i successivi 30 giorni, l'Unità periferica del Genio civile ovvero la Provincia di Belluno procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione.

Dalla data del decreto di concessione decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua.

L'Unità periferica del Genio civile ovvero la Provincia di Belluno trasmette copia del disciplinare di cui al punto precedente al Comune.

Interventi di competenza comunale su impianti esistenti

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica. Per detti interventi, trovano applicazione le procedure di cui sopra qualora l'aumento o il ripristino di capacità di generazione dell'impianto sia inferiore a 100 KW.

Si applicano altresì le altre disposizioni di cui alla Dgr 1609/2009 relative agli interventi sugli impianti esistenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Visto il D.lgs 387/2003;

Visto il R.D.1775/1933;

Vista la Lr 11/2001;

Viste le Dgr 1000/2004, 2204/2008, 1609/2009 e 327/2009;

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti l'individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale, l'esame delle domande in concorrenza di cui all'art.9 del R.D.1775/1933 e gli indirizzi procedurali per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di competenza comunale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2930 del 6 ottobre 2009

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Proposta di declaratoria e delimitazione aree danneggiate dagli eventi atmosferici del 4, 8, 17 luglio 2009 nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza.

[Protezione civile e calamità naturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di chiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, per le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, e per le agevolazioni previdenziali di cui all'art. 5, comma 2, lett. d), la dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità per gli atmosferici verificatisi il 4, 8 e 17 luglio 2009, che hanno comportato il danneggiamento di strutture e scorte aziendali nei territori comunali delle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza, che sono indicati al successivo punto 2);

2. di delimitare le zone territoriali di seguito individuate dei Comuni nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole e organismi associativi danneggiati, gli interventi per i danni previsti dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo, n. 102:

- in Provincia di Padova, tromba d'aria del 17 luglio 2009, l'intero territorio dei Comuni di Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Cinto Euganeo, Limena, Rubano, Vigodarzere, Villa del Conte e Villafranca Padovana;
- in Provincia di Venezia, tromba d'aria in data 8 luglio 2009:
 - Comune di Caorle, località Ottava Presa e parte di S. Gaetano;
 - Comune di Ceggia, località inizio di via Triestina;
 - Comune di S. Donà di Piave, località Grassaga;
 - Comune di Torre di Mosto, località Rotta, S. Elena, Boccafossa;
- in Provincia di Verona, grandinate del 4 e 17 luglio 2009:
 - Comune di Bonavigo, località via San Vito;
 - Comune di Casaleone, località Prepaganin;
 - Comune di Cerea, località Ca del Lago, Cherubine, Dosso;
 - Comune di Gazzo Veronese, località C.te Maria Grazia, Maccacari, Porto, Pradelle;

- Comune di Illasi, località Buonfiglio, Campagnola, Casetta Cavarri, Deserto, Sorcè di Sopra, via Sentieri;
 Comune di Legnago, località via San Vito;
 Comune di Minerbe, località Previera di Sotto;
 Comune di Salizzole, località Caovilla, Corte Clara, Le Case, Val di Scaloro di Sotto;
- in Provincia di Vicenza, grandinata del 17 luglio 2009:
 Comune di Agugliaro, località via Boghignolo;
 Comune di Albettono, località via Torre;
3. di usufruire della proroga prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai fini della proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi verificatisi il 4, 8 e 17 luglio 2009;
4. le domande intese ad ottenere la concessione degli aiuti previsti dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dovranno essere presentate, da parte delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture agricole aziendali non ammissibili ad assicurazione agevolata, ricadenti nelle località dei Comuni individuati al punto 2) del presente provvedimento, presso i Servizi Ispettorati regionali per l'Agricoltura di Padova, Venezia, Verona e Vicenza, **entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** del relativo decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica;
5. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale, Categoria D, per l'Uo controllo di gestione.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 934 del 23/09/2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale Categoria D per l'u.o. controllo di gestione.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del Comparto Sanità.

A seguito dell'attuazione del protocollo d'intesa e collaborazione per "l'attività di gestione del personale" tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda Ulss n. 16, la graduatoria del concorso sarà utilizzata da entrambe le Aziende sanitarie.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, al D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, al Dpr 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al Dpr 27 marzo 2001, n. 220, alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 50, per quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità e dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del Dpr n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia. Ai sensi del D.lgs n. 215/2001, art. 18 comma 6 e 7, il posto è riservato prioritariamente ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del Dpr 20/12/1979, n. 761.

Requisiti specifici:

- c) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente o lauree specialistiche equipollenti
 ovvero: laurea triennale in una delle classi previste dal nuovo ordinamento universitario (D.M. 4/08/2000) che consente l'accesso alle lauree specialistiche equiparate al su indicato diploma di laurea.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova, redatta su carta semplice e firmata dagli interessati, dovrà essere inoltrata **entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande consegnate a mano al Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera (Via E. degli Scrovegni, 14 - Padova) farà fede il timbro a data posto dall'Ufficio.